

|          |                 |           |                       |
|----------|-----------------|-----------|-----------------------|
| N.       | R.G. n.d.r.     | N.● _____ | REG.SENT.             |
| N.       | R.G. Mod.       |           | data sentenza         |
| N. _____ | R.Esec.         |           | data deposito         |
| N. _____ | Campione Penale |           | data irrevocab. _____ |
|          |                 |           | redatta scheda _____  |



**TRIBUNALE DI FERMO**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE**

nella persona del Giudice dott. Giuseppe Molfese, alla pubblica udienza del giorno 4 febbraio 2016, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nella causa penale contro:

- 1) [REDACTED], nato il 31.10.1946 in [REDACTED] e residente a [REDACTED];

**libero assente**

## IMPUTATO

Del reato di cui al foglio allegato

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott.ssa Lanciotti con delega;

Per la Parte civile: avv. Rossi;

Per l'imputato, dell'avv. Cimino di fiducia, sost. dall'avv. Sollini;

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.: condanna alla pena di euro 516,00 di multa;

Difesa Parte civile: si riporta alle conclusioni scritte che deposita;

Difesa dell'imputato: chiede l'assoluzione, in subordine minimo della pena con benefici di legge;

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del Pubblico Ministero emesso in data 27.12.2012 [REDACTED] veniva citato in giudizio per rispondere del reato indicato in epigrafe (art. 641 c.p. ai danni di [REDACTED]).

In sede dibattimentale, dichiarata l'assenza dell'imputato, regolarmente citato e non comparso, nonché ammessa la costituzione di parte civile di [REDACTED], si procedeva all'escussione di quest'ultima e dei testimoni [REDACTED] e [REDACTED].

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale le parti acconsentivano all'acquisizione mediante lettura dell'attività istruttoria svolta dinanzi ad altro Giudice (a seguito di mutamento) e pertanto, ammesse altresì le produzioni documentali, si dichiarava chiusa l'istruttoria, invitando il Pubblico ministero e i difensori a formulare ed illustrare le rispettive conclusioni.

La compiuta istruttoria dibattimentale ha consentito di ritenere provata l'ipotesi accusatoria formulata nei confronti dell'odierno imputato.

Invero, dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa [REDACTED] (costituita parte civile), confermate dalla documentazione in atti alla quale si rinvia, è emerso che, nel gennaio 2007, l'odierno imputato conferiva mandato legale all'odierna parte civile, affinché quest'ultima, avvocato del libero foro, si attivasse per il recupero dei "diritti di agente" che il [REDACTED] aveva maturato nei confronti della Conceria Sabrina spa.

L'avv. [REDACTED], acquisita dal cliente la documentazione necessaria, iniziava l'attività professionale richiesta, mettendo in mora la Conceria Sabrina spa.

Invero come riferito dalla [REDACTED], la società negò a mezzo del suo legale il credito vantato dal [REDACTED], anzi al contrario citava l'odierno imputato dinanzi al Tribunale di Vicenza, ove chiedeva di accertare l'avvenuta risoluzione consensuale del contratto (quale procacciatore d'affari) con il [REDACTED], nonché altresì che nulla era dovuto allo stesso. A quel punto la [REDACTED] chiariva al [REDACTED], convocato presso il suo studio, quale sarebbe stata la linea difensiva da adottare "*bisogna intraprendere in via preliminare il ricorso alla Commissione del lavoro di Ascoli Piceno competente per territorio.....e abbiamo preparato la difesa nell'ambito di questa causa avanti al Tribunale di Vicenza...*".

In effetti, come da documentazione, il Tribunale di Vicenza accoglieva in via preliminare l'eccezione di incompetenza proposta dalla [REDACTED], indicando quale giudice competente il Tribunale di Fermo, con funzioni di Giudice del lavoro, *con onere delle parti di riassunzione della causa nel termine di mesi sei.*

A quel punto il legale [REDACTED], non riuscendo a rintracciare il [REDACTED],

comunicava allo stesso di rinunciare al mandato (raccomandata del 01.03.2010).

Quando l'odierno imputato *“ricevette questa lettera, venne di corsa in studio scusandosi, dicendo che aveva avuto gravi problemi familiari,”* invitando l'avvocato, oggi costituito parte civile ad accettare le scusa e riprendere il mandato.

E infatti, la ██████ riassumeva la causa dinanzi al Giudice del Lavoro di Fermo e proprio nel marzo dell'anno 2010, si accordava con il ██████ in ordine a parte dell'onorario (acconto) dovuto per l'attività professionale svolta e da svolgersi.

L'imputato consegnava alla ██████ tre assegni, due da 2.000,00 euro (cadauno) e uno da 4.380,00 euro, precisando di porli all'incasso, solo in un secondo momento (*“mi disse, avvocato, io le dirò quando porli all'incasso”*).

Nel luglio del 2010, tornato presso lo studio del difensore, l'imputato indicava le date nelle quali porre all'incasso gli assegni rilasciati (rispettivamente a luglio, agosto e settembre).

In una successiva telefonata, però, il ██████ comunicava al legale di non porre all'incasso l'assegno del 31 luglio, rassicurando la ██████ che il pagamento sarebbe avvenuto dopo il mese di agosto.

In realtà nel mese di settembre l'odierna parte civile, previo contatto telefonico, incontrava l'Avv. ██████ il quale voleva appurare dalla ██████ se fosse ancora in corso il rapporto professionale tra lei ed il ██████.

Quest'ultimo, dalla ricostruzione offerta nel corso dell'istruttoria, sembrerebbe aver nominato l'avv. ██████ quale nuovo legale e pertanto la ██████ inviava *“una lettera raccomandata sia al Signor*

██████████ che all' avvocato ██████████ per comunicare la rinuncia al mandato.”

In data 23 settembre 2010, la ██████████ veniva prima contattata dalla moglie dell'odierno imputato che la invitava a ritirare gli assegni da euro 2.000,00 a lei consegnati dal marito (già posti all'incasso in data 21 settembre) e poi incontrava lo stesso ██████████ dinanzi al Tribunale di Fermo che con toni agitati la bloccava intimandole di vedersela con il suo nuovo avvocato ██████████.

Come riferito dalla testimone ██████████, i successivi rapporti intercorsi tra lei e l'avvocato ██████████, portavano l'odierna parte civile a ritirare uno dei due assegni per euro 2.000,00.

E pertanto come confermato dalla testimone ██████████ degli assegni rilasciati a titolo di acconto dal ██████████, solo uno risultò pagato (euro 2.000,00), con riferimento agli altri, uno è stato *richiamato dall'avv. ██████████* (da 2.000,00 euro) e *quello da 4 mila 380 euro è tornato indietro protestato.*

Alla luce della compiuta e articolata istruttoria non sussistono dubbi in ordine alla realizzata integrazione della fattispecie contestata.

Sotto il profilo oggettivo, il ██████████ contraeva un'obbligazione pecuniaria (per una prestazione professionale), con evidente preordinazione di non adempiere.

Invero, affinché la condotta possa avere, come nel caso in esame, rilevanza penale, superando i limiti del mero inadempimento civilistico, è necessario riscontrare tre differenti elementi.

Non solo quindi, l'assunzione di un'obbligazione e l'inadempimento (indubbiamente accertati), ma anche e soprattutto *la dissimulazione dello stato di insolvenza.*

Per dissimulazione deve intendersi quel comportamento positivo o negativo, idoneo e in grado nella situazione concreta di mettere in condizione la persona offesa dal reato di non rendersi conto dello stato di insolvenza.

Le garanzie rilasciate dal ██████ alla ██████ in ordine all'adempimento seppur posticipato *"mi disse non potrò onorare l'assegno... però lo farò dopo il mese di agosto"*, il non aver prospettato alla ██████ problemi di natura patrimoniale e da ultimo l'assenza di giustificazioni in ordine al mancato pagamento, permettono di ritenere integrati gli elementi oggettivi del reato di cui all'art. 641 c.p.

L'elemento soggettivo, da intendersi come *volontà di non adempiere sin dal momento in cui si è assunta l'obbligazione*, può essere desunto (non solo nel momento in cui viene contratta l'obbligazione) ma, come indicato dalla giurisprudenza, anche dal comportamento successivo con il quale il ██████, omettendo alcuna giustificazione in ordine al mancato pagamento addirittura si affidava ad un diverso legale.

Al quadro delineato da solo idonee a fondare la penale responsabilità, si può da ultimo aggiungere che l'imputato, rimanendo assente, non ha fornito nel corso dell'istruttoria una diversa *eventuale* prospettazione dell'accaduto.

Al fine di adeguare la pena al fatto di modeste dimensioni criminologiche, possono concedersi le attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alla contestata aggravante (recidiva).

Al contrario i precedenti penali a carico dell'imputato non consentono, di concedergli il beneficio della sospensione condizionale della pena. Pertanto alla luce dei criteri di cui all'art.133 c.p., si stima equo irrogare al ██████ la pena di euro cinquecento di multa.

Segue per legge la condanna del predetto al pagamento delle spese processuali.

Infine, l'imputato deve esser condannato al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile ( [REDACTED] ), da liquidarsi in separata sede civile, nonché alla rifusione delle spese processuali in favore della medesima, che si liquidano come in dispositivo.

Alla luce della documentazione prodotta, può assegnarsi alla costituita parte civile una provvisoria - immediatamente esecutiva - pari ad euro 6.380,00.

#### **P.Q.M.**

Visti gli artt.533 e 535 c.p.p., dichiara [REDACTED] colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, lo condanna alla pena di euro 500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna il [REDACTED] al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita, [REDACTED], da liquidarsi in separata sede civile, assegnando una provvisoria pari ad euro 6.380,00, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e difesa che liquida in complessivi euro 1.200,00 oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.

Giorni sessanta per i motivi.

Fermo, 4 febbraio 2016.

**IL GIUDICE**